



# *Ministero dell'Istruzione e del Merito*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione  
del sistema nazionale di istruzione*

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

**VISTO** il D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15;

**VISTO** il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

**ESAMINATA** l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del D. Lgs. 9 novembre 2007, n.206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dalla sig.ra **Chiara ALTOMARE**;

**ESAMINATA** la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

**VISTA** l'Attestazione rilasciata dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania, il quale dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce, in Romania, all'interessato il diritto all'insegnamento nell'ambito disciplinare coerente con la classe di concorso di cui viene richiesto il riconoscimento e indicata in dispositivo;

**VISTA** la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è "*condizione necessaria, ma non sufficiente*" per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;

**RILEVATA** la mancata corrispondenza della suddetta attestazione a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;

**ESAMINATA** la Sentenza del TAR, sezione Terza Bis, n. 5732/2021, pubblicata in data 14 maggio 2021 che ha disposto che questo Ministero debba procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno dell'interessato e quello italiano, prescindendo



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione  
del sistema nazionale di istruzione*

dall'attestazione di competenza professionale rilasciata ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, al fine di verificare che *la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori*;

**VISTO** il D.D. prot. n.1555 del 7 settembre 2021, che ha subordinato al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento, sia in ragione del fatto che, con riferimento alla "durata complessiva" rispetto all'ordinario percorso professionalizzante italiano sulla materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata dagli interessati, sia avuto riguardo all'effettivo valore qualitativo della formazione dedotta, che depone per l'insovrapponibilità dei percorsi;

**VISTA** la nota prot. n.7675 del 20 maggio 2024, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio V Ambito territoriale di Cosenza,, ha fatto conoscere l'esito favorevole delle misure compensative svolte dall'interessata presso il Convitto nazionale "Telesio" di Cosenza e presso il Liceo Scientifico "Scorza" di Cosenza;

## **DISPONE**

1. Il titolo di formazione professionale:

diploma di istruzione post secondario: - Laurea in "Architettura/Ingegneria edile", conseguita presso l'Università della Calabria, in data 28 febbraio 2012;

- titolo professionalizzante: "Programma di studi psicopedagogici, Nivelul I e Nivelul II conseguiti, presso l'Università di Pitesti (Romania), rispettivamente il 24 giugno 2017 e il 5 febbraio 2018,

posseduto dalla cittadina italiana **Chiara ALTOMARE**, nata a Cosenza il 18 aprile 1986, è titolo che permette l'esercizio della professione di docente nella scuola di istruzione secondaria di I grado e II grado per le classi di concorso:

**A01 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**  
**A17 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO**

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*Fabrizio Manca*